

NORME GENERALI E SPECIALI PER APPALTI PUBBLICI FINANZIATI CON RISORSE PNRR – INDICAZIONI OPERATIVE E MODULISTICA

1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA PRESENTE CIRCOLARE	pag. 1
2. LE REGOLE “SEMPLIFICATE” E “DEROGATORIE” DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE VALIDE PER TUTTI GLI AFFIDAMENTI INDIPENDENTEMENTE DALLA FONTE DI FINANZIAMENTO: PROCEDURE OPERATIVE.....	pag. 2
3. LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 238/2021 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)	pag. 10
4. LE MODIFICHE APPORTATE DAI DECRETI LEGGE 4/2022 E 17/2022: REVISIONE PREZZI	pag. 12
5. LA DISCIPLINA SPECIALE PER L’ACCELERAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR, PNC E FONDI STRUTTURALI	pag. 13
6. LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D. L. N. 13 DEL 24 FEBBRAIO 2023 – CD. “DECRETO PNRR 3” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 41/2023	pag. 22

Allegati:

All. 1 - Schema tipo affidamento diretto

All. 2 - Schema tipo lettera di invito procedura negoziata lavori

All. 3 - Dichiarazione assenza conflitto di interessi (RUP/operatore economico/personale dipendente)

All. 4 - Dichiarazione identificazione titolare effettivo

1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA PRESENTE CIRCOLARE

La materia dei contratti pubblici è stata interessata negli ultimi anni da numerosi interventi normativi volti a derogare la normativa codicistica e a semplificare le procedure, inizialmente con riferimento al periodo emergenziale legato alla pandemia (d.l. 16 luglio 2020, n. 76 cd. “*Semplificazioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020) e successivamente in relazione agli interventi finanziati con risorse del PNRR (d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. “Decreto Semplificazioni *bis*”, convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021, n. 108).

Attualmente dunque convivono in materia di appalti più regimi e, in particolare:

- 1) il *regime ordinario*, composto dal D. Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi e/o modificativi; regime che sarà sostituito dal 1luglio p.v. dal Nuovo codice dei contratti (d.lgs. 36/2023);
- 2) il *regime emergenziale*, introdotto nel periodo post-pandemico e composto dal “primo” decreto semplificazioni (d.l. 76/2020 e successiva legge di conversione 120/2020), e dal decreto semplificazioni *bis* 2021 (d.l. 77/2021 e successiva legge di conversione 108/2021);
- 3) infine, il *regime speciale degli appalti finanziati con risorse PNRR e PNC*, definito proprio dal medesimo decreto 77/2021 cit.

È importante evidenziare che la disciplina speciale per appalti PNRR trova applicazione anche a seguito dell’approvazione del Nuovo codice dei contratti (d.lgs. 36/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 77 del 31.03.2023 - ed entrato in vigore il 1 aprile 2023), le cui disposizioni hanno efficacia dal 1 luglio 2023.

L’art. 225, comma 8, del nuovo codice dispone, infatti, che:

“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

Considerata la complessità della materia, al fine di supportare gli uffici nella corretta predisposizione degli atti di affidamento relativi alle procedure di cui trattasi e ferme restando le direttive organizzative e procedurali già fornite in ordine ai progetti PNRR con nota prot. 253486/2022 del Segretario Generale (qui da intendersi integralmente richiamate) con la presente circolare si intende fornire un **focus sulle norme generali e speciali da applicare per gli appalti finanziati con fondi del PNRR, PNC, tenendo conto della prassi, delle indicazioni ANAC e del PNA 2022.**

Sempre in un'ottica di semplificazione, standardizzazione e miglioramento dell'azione amministrativa viene fornita in allegato una specifica **modulistica** (schemi-tipo atti di affidamento diretto / lettera d'invito per procedura negoziata lavori / dichiarazioni assenza di conflitto di interessi), aggiornata con la normativa vigente in materia di semplificazioni e con la normativa speciale PNRR, da utilizzare per l'espletamento delle relative procedure.

2. LE REGOLE "SEMPLIFICATE" E "DEROGATORIE" DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE VALIDE PER TUTTI GLI AFFIDAMENTI INDIPENDENTEMENTE DALLA FONTE DI FINANZIAMENTO: PROCEDURE OPERATIVE

Come noto, il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. "Decreto Semplificazioni *bis*", convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021, n. 108, è interamente dedicato - come indica il suo titolo - alla *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*.

Detto decreto è intervenuto in diverse importanti materie, tra cui la disciplina degli appalti pubblici: le novità introdotte in tale ambito sono articolate e complesse, poiché non incidono esclusivamente sul quadro normativo ordinario dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), ma vanno a modificare anche le normative emergenziali di deroga come il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 cd. *"Sblocca-cantieri"* (convertito con modificazioni dalla l. 55/2019) e il d.l. 76/2020 cit. (convertito con modificazioni dalla legge 120/2020), nato per rispondere alla crisi pandemica.

Alcune norme di semplificazione sono invece riservate ai soli appalti finanziati in tutto o in parte dai fondi del PNRR e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

Di seguito si riportano, senza pretese di esaustività, le più significative **misure "generali"** di semplificazione - con le relative **indicazioni operative** - previste dal d.l. n. 77/2021 in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, valide per tutti gli affidamenti indipendentemente dalla fonte di finanziamento e, quindi, da applicare anche agli appalti PNRR.

➤ AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA

Come noto, importanti novità del d.l. n. 77/2021 convertito nella legge 108 citata, riguardano le procedure di affidamento cd. sottosoglia.

In particolare, **l'affidamento diretto dei lavori pubblici** viene confermato per **valori inferiori ai 150.000 euro**, mentre per **forniture e servizi** (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) l'art. 51 del d.l. n. 77/2021 ha **innalzato il limite a 139.000 euro**, contro i precedenti 75.000 euro del d.l. 76/2020.

La normativa vigente prevede infatti che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50/2016 e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni Appaltanti - ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del d.l. n. 77/2021 - possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in deroga alle citate norme, secondo le seguenti modalità, a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato al 31.12.2023 - limitatamente agli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC - dal d.l. 13-2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21.04.2023):

- **AFFIDAMENTO DIRETTO**

- **per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.** In tali casi, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, **anche senza consultazione di più operatori economici**, fermo restando il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 di **economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rotazione**;

Si segnala che nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è consentito l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

- **PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO**, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa **consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, **anche** individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35** del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro**, ovvero di almeno **dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35** del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno **evidenza dell'avvio delle procedure negoziate** tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

Interessante notare che tra l'affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti e la fattispecie derogatoria prevista dall'articolo 51 del d.l. n. 77/2021, è stata introdotta una innovazione per cui l'**assegnazione diretta "pura"** (ora espressamente esplicitata con l'inciso che non rende necessario un confronto tra preventivi) può essere effettuata in favore di *"soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, "anche" individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*.

Quindi, i soggetti affidatari diretti **possono** - ma non devono - essere obbligatoriamente iscritti negli elenchi o albi dell'ente.

Nella D.D. di affidamento occorre sempre dare atto sia delle pregresse esperienze analoghe del soggetto individuato sia del rispetto del principio di rotazione.

Per quanto concerne il **criterio della rotazione** da applicare sia in caso di affidamento diretto che in caso di procedura negoziata, si rinvia alle indicazioni già fornite con la propria circolare prot. 23911 del 27/01/2023 concernente *"Affidamenti sottosoglia e principio di rotazione. Indicazioni operative"*

In proposito si richiama l'attenzione sul rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e si ricorda di consultare la specifica piattaforma disponibile su Jente- *"Rotazione operatori"* prima di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure negoziate o a cui affidare gli appalti in via diretta.

Detta piattaforma, come già segnalato nella circolare richiamata, acquisisce automaticamente tutti i dati che vengono inseriti nella sezione trasparenza in sede di caricamento atti nel programma JENTE: pertanto, per il corretto funzionamento della stessa è indispensabile compilare – in tale sede - in maniera esaustiva non solo la sezione relativa all'art. 37 (*"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*) ma anche la sezione *"AVCP – legge l. 190 del 2012"* nella quale vanno inseriti, tra l'altro, i dati relativi a : CIG, scelta contraente, partecipanti, aggiudicatario, importo, etc.

Per quanto concerne i **criteri di aggiudicazione** si precisa che per gli affidamenti effettuati con la procedura negoziata, le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Codice dei

contratti¹ relativamente alle casistiche per le quali gli appalti devono essere obbligatoriamente aggiudicati ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, procedono a loro scelta all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ovvero del **prezzo più basso**.

Tale facoltà di scelta, oltre a essere confermata nell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020, trova riscontro nell'art. 36, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 50/2016.

- Nel caso di aggiudicazione **con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50/2016, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque** in deroga, **fino al 30 giugno 2023**, a quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016². (Anche tale **termine è prorogato al 31.12.2023** – limitatamente agli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC – dal d.l. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21.04.2023)

- Nel caso di aggiudicazione con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del d.l. 32/2019 (c.d. Sbloccacantieri), è sospeso **sino al 30 giugno 2023 (termine prorogato al 31.12.2023)** solo per appalti PNRR l'articolo 77, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e quindi l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78. Resta fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture **di importo inferiore alle soglie** comunitarie, le stazioni appaltanti **applicano le disposizioni di cui all'articolo 50** del Codice relative alle clausole sociali. La facoltà di scelta precedentemente prevista dal legislatore nell'originaria stesura dell'art. 50 del decreto legislativo n. 5/2016 risulta essere stata modificata dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120/2020.

Si ricorda infine che per le modalità di affidamento di cui alle casistiche sopra indicate, la **stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del d. lgs n. 50/2016** *“salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.

Dal punto di vista operativo, si invita pertanto a motivare puntualmente nell'avviso o nella lettera di invito le eventuali particolari esigenze che giustificano la richiesta della garanzia provvisoria anche in relazione all'importo, alla tipologia e specificità della procedura.

Si evidenzia inoltre che nei casi di affidamento sopra illustrati (affidamento diretto e procedure negoziate), salvo le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro **il termine di due mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento **in caso di affidamento diretto**, aumentati a **quattro mesi nei casi di procedura negoziata**.

Il mancato rispetto dei suddetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale

¹ Art. 95, comma 3, decreto legislativo n. 50/2016:

“3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

² Art. 97, comma 8. Decreto legislativo n. 50/2016:

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Si raccomanda pertanto ai dirigenti e ai RUP di monitorare i tempi dei procedimenti di affidamento al fine di rispettare i suddetti termini di legge e di tenerne conto nella elaborazione dei cronoprogrammi degli interventi

➤ **AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRASOGLIA E RIDUZIONE TERMINI PUBBLICAZIONE**

Per affidamenti di **importo pari o superiore alla soglia comunitaria**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 con l'unica eccezione prevista dal comma 4 che consente l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

Si ricorda che, anche per queste procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto c.d. Sbloccacantieri, è **sospeso sino al 30 giugno 2023 (termine prorogato al 31.12.2023 – limitatamente agli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC – dal d.l. 13-2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21.04.2023)** l'articolo 77, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e quindi **l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** di cui all'articolo 78.

Resta fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c) del d.l. 76/2020 (la cui applicazione è prorogata al 30.06.2023 dal d.l. 77/2021) **(termine prorogato al 31.12.2023 – limitatamente agli appalti PNRR) in relazione alle procedure ordinarie**, si applicano le **riduzioni dei termini procedurali** per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016.

Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019 (c.d. Sbloccacantieri), **fino al 30 giugno 2023 (termine prorogato al 31.12.2023 – limitatamente agli appalti PNRR) si applica anche ai settori ordinari** la norma prevista dall'art. 133, comma 8 del codice per i settori speciali, concernente **l'“inversione procedimentale”**

Di seguito si richiamano gli **altri istituti di semplificazione** introdotti dal d.l. 76/2020 il cui termine di applicazione è stato prima prorogato al 30 giugno 2023 dal d.l. 77/2021 come convertito dalla legge 108 citata e da **ultimo, per i soli appalti PNRR, al 31.12.2023** (dal d.l. 13-2023 (cd. PNRR 3), convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21.04.2023 (per la cui trattazione si rinvia al punto 6).

➤ **VERIFICHE ANTIMAFIA**

Le **disposizioni di semplificazione** previste in origine **dall'articolo 3, del d.l.76/2020, e poi prorogate al 2026, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità** consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, *anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.*

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, come prorogato dal d.l. n. 77/2021 **per le verifiche antimafia** riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia, **anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito**, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

➤ **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA**

In deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, e solo per le ragioni espressamente previste dalla norma (cfr. art. 5, comma 1, del d.l. 76 citato, come modificato dal d.l. 77/2021)³.

➤ **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Ex art. 6 del d.l. 76/2020 è previsto l'obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per la risoluzione delle controversie nel corso dell'esecuzione dei contratti di lavori **per la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria**.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

La nuova normativa introdotta dall'articolo 51, comma 1, lett. e), del d.l. n. 77/2021 ha modificato (oltre a disporre la proroga) la disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (ex articolo 6 del d.l. n. 76/2020), tra l'altro ampliando la possibilità di scelta dei membri del Collegio, i quali possono ora essere individuati (tranne il Presidente) anche tra il personale dipendente e tra professionisti legati al committente o all'appaltatore da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa.⁴

I componenti del collegio hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni, è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.

³ Cfr. Art. 5, comma 1: "Fino al 30 giugno 2023 (**termine prorogato al 31.12.2023** - limitatamente agli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC - dal d.l. 13-2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21.04.2023), in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori** diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in elazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

⁴ È rilevante segnalare, inoltre, il **rafforzamento dei poteri del Collegio Consultivo Tecnico** laddove il d.l. n. 77/2021 (art. 51, c.1, lett. e), punto 3), ha previsto che "Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile". Così operando, integrando l'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 76/2020 con il succitato dispositivo, sono state poste a carico della parte che deliberatamente non rispetti una decisione assunta dal Collegio, poi confermata dal Giudice, le spese processuali nonché il pagamento allo Stato di "un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato".

Con **decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022⁵** sono state emanate **le Linee guida volte alla definizione del funzionamento del Collegio** che individuano:

- requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti e del presidente del CCT;
- i criteri preferenziali per la loro scelta;
- i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
- le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

I massimali dei compensi per i membri del Collegio Consultivo tecnico sono stabiliti dal **decreto-legge n. 152/2021**, all'articolo 6-*quater* introdotto dalla legge di conversione n. 233/2021.⁶

In via generale il collegio tecnico consultivo deve essere costituito prima dell'inizio dei lavori ma in caso di appalto integrato deve anticiparsi la sua costituzione già in fase di progettazione come precisato dalla sentenza TAR Sicilia Catania 20.06.2022 n. 1638⁷ attesa la natura di contratto misto dell'appalto integrato che ha un oggetto complesso formato da servizi e lavori.

➤ **CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del d.l. 76 citato - la cui applicazione è stata **prorogata al 31.12.2023** per appalti PNRR *"È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*.

➤ **SOPRALLUOGO:**

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), del d.l. 76/2020, termine prorogato al 31.12.2023 - limitatamente agli appalti PNRR, possono prevedere, **a pena di esclusione** dalla procedura, l'**obbligo** per l'operatore economico **di procedere alla visita dei luoghi**, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 **esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile** in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

Di norma pertanto il sopralluogo non è previsto e se richiesto a pena di esclusione deve essere specificamente motivato negli atti di gara.

Proseguendo nella disamina delle misure generali di semplificazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, valide per tutti gli affidamenti indipendentemente dalla fonte di finanziamento, si segnalano le seguenti disposizioni:

➤ **ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONFERENZA DI SERVIZI**

L'articolo 13 del d.l. 76/2020 ha introdotto un'accelerazione del procedimento della Conferenza di servizi, stabilendo che, fino al 30 giugno 2023 (termine così prorogato dal d.l. 77/2021), in tutti i casi in cui debba

⁵ Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/07/22A01477/sg>

⁶ Detti massimali, complessivamente, **non possono superare:**

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro.

⁷ Sull'applicabilità del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in un **appalto integrato**, il TAR Sicilia Catania, Sez. I, 20.6.2022 n. 1638 afferma *"che, alla luce del vigente dato normativo e avuto riguardo alla natura e disciplina del contratto che viene in considerazione nel caso di specie ("appalto integrato"), illegittima sia la decisione della stazione appaltante di posticipare la nomina del C.C.T. ad una fase successiva a quella della consegna della progettazione (ossia all'inizio dei "lavori"). Il cd. appalto integrato è il contratto che annovera nel proprio oggetto, oltre all'esecuzione dei lavori affidati, parte della progettazione relativa a tali lavori; esso può ricondursi al contratto misto nel settore degli appalti pubblici proprio perché nel suo oggetto si assommano prestazioni di progettazione (e quindi servizi) e di esecuzione di opere (e quindi di lavori)... Si tratta, insomma, di un organo la cui costituzione, ancorché successiva al contratto, non costituisce una libera scelta dell'operatore economico (espressione di autonomia contrattuale) al fine di risolvere questioni che potrebbero sorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori"*.

essere indetta una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle Amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della Conferenza semplificata telematica e in modalità asincrona di cui all'articolo 14-bis della medesima legge.

Tale **disposizione è stata di recente modificata da parte della legge di conversione 41/2023 del d.l. 13/2023**, che ha reso **OBBLIGATORIA – fino al 31 dicembre 2024 - questa modalità di convocazione della conferenza** di servizi da parte delle amministrazioni (che prima era una facoltà) e ha ridotto ulteriormente il termine a disposizione delle amministrazioni per esprimere i loro pareri che da 60 gg **passa a 30 e a 45 per quelle preposte alla tutela di interessi sensibili** quali ambiente, paesaggio, beni culturali ecc.⁸.

➤ AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Si ricorda che, per effetto dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, così come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 76/2020, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o dalla lettera di invito, ovvero l'ipotesi di differimento sia stata espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.**

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario, fuori dai casi di consegna in via d'urgenza, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto **non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

➤ LIMITAZIONE RESPONSABILITA' ERARIALE

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020, prorogato dal d.l. 77 /2021 come convertito dalla legge 108, **fino al 30 giugno 2023 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità" rimane limitata ai casi in cui la produzione del danno sia la conseguenza di una condotta del soggetto "da lui dolosamente voluta".**

Si esclude, quindi, l'ipotesi di colpa grave del RUP, ma tale limitazione della responsabilità non trova applicazione per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

➤ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Con il d.l. n. 77/2021 convertito nella legge 108-2021 sono state introdotte novità rilevanti in tema di **subappalto** al fine di evitare ulteriori conseguenze rispetto alla lettera di costituzione in mora, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273 della Commissione Europea, che ha contestato all'Italia l'incompatibilità di alcune disposizioni dell'ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee relative alle concessioni (direttiva 2014/23), agli appalti pubblici nei settori ordinari (direttiva 2014/24) e agli appalti pubblici nei settori speciali (direttiva 2014/25).

Si ricorda che il 31 ottobre 2021 è scaduto il regime temporaneo inerente il limite del subappalto del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture previsto dall'art. 49, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 77/2021. Pertanto, dal 1° novembre 2021 è stato rimosso ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, per effetto della modifica del comma 2 dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.

Le stazioni appaltanti, tuttavia, possono **indicare nei documenti di gara** - previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti - **le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario**, rispetto a:

- specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle delle categorie superspecialistiche di opere (di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici);

⁸ Per la disciplina dell'istituto, v. *infra* nota n.26.

- esigenza, rispetto alla natura o complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle cosiddette white list (ex comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012), ovvero nell'anagrafe antimafia (ex articolo 30 del d.l. n. 189/2012, convertito in legge n. 229/2016).

Va evidenziato che il **comma 14 dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016**, che prevedeva per il subappaltatore l'obbligo di praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, è stato **modificato** dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), del decreto-legge n. 77/2021. In particolare il nuovo disposto normativo prevede che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Con la novella sopra riportata non sussiste quindi più il limite di ribasso del 20% che il subappaltatore può applicare ai prezzi di contratto.

La norma, inoltre, ha previsto, come disposto dall'art. 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 – modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del decreto legge n. 77/2021 – che, **a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto** (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016). Non può **essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.**

Si rileva, infine, che in tema di subappalto, a fine 2021, sono emerse alcune prime indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e Ispettorato Nazionale del Lavoro, proprio rispetto alle modifiche apportate all'articolo 105 del Codice dei Contratti pubblici ad opera dell'articolo 49 del D.L. n. 77/2021⁹.

In particolare, il **parere** del Ministero delle Infrastrutture n. 998 del 13 agosto 2021, risponde sulla possibilità della S.A., nel predisporre una gara, di non individuare alcuna specifica prestazione, con ciò non dando luogo al subappalto. Il Ministero afferma che *“prima di affidare un appalto occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario”*. Ricorda inoltre che è in vigore il divieto di cessione dell'appalto (ex art. 105, comma 1, del Codice, nonché art. 49, comma 1, del d.l. n. 77/2021), pertanto *“a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*. Il Ministero rappresenta, infine, che le S.A. possono disporre il divieto di subappalto, ma solo se ciò è espressamente previsto nei documenti di gara e adeguatamente motivato.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro invece, nella **nota** n. 1507 del 6 ottobre 2021, si sofferma sugli standard, previsti dalle nuove previsioni normative, che il subappaltatore deve garantire (comma 1, lett. b), punto 2, dell'art. 49, che ha modificato il comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016) per *“riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”*.

Nel merito, l'Istituto rappresenta che le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell'oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all'opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall'art. 3 comma 1, lett. oo-bis), *“la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di*

⁹ <https://www.anci.it/subappalto-parere-mims-nota-ispettorato-lavoro-e-chiarimenti-anac-su-novita-dal-1novembre-2021/>

gara". In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devono essere incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Pertanto, alla fine, secondo l'INL (come condiviso con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) *"ciò che conta è essenzialmente l'oggetto del contratto di appalto ed è ad esso che occorre riportarsi nella selezione del CCNL"*.

Inoltre, l'Ispettorato – riportando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n.1406/2020 e decisione n. 5574/2019) – aggiunge che *"Individuato il contratto collettivo di riferimento, applicato dal contraente principale nei termini sopra chiariti, va quindi verificata la ricorrenza delle condizioni normative stabilite dal comma 14 dell'art. 105, sopra illustrate."* In tal caso, il subappaltatore ha l'obbligo di *"riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale"* rispetto alle stesse attività lavorative.

➤ **TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEGLI APPALTI (ART. 53, c. 5)**

Il d.l. 77/2021 convertito nella legge 108/2021 interviene anche sui principi in materia di trasparenza disciplinati dall'articolo 29 del Codice dei contratti. In particolare, viene stabilito che:

- tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell'ANAC attraverso l'impiego di piattaforme informatiche interoperabili;
- le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici;
- la banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC.
- all'interno della nuova banca dati, viene istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

3. LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 238/2021 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)

Sulla Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la **legge 23 dicembre 2021, n. 238**, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020"* - entrata in vigore il 1° febbraio 2022.

La legge europea, come noto, rappresenta uno strumento volto a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, sollevati nell'ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione.

Ciò premesso, per quanto di interesse del settore dei contratti pubblici, si evidenzia che **l'articolo 10 della citata Legge n. 238/2021** interviene sul d.lgs. 50/2016, con l'obiettivo di rispondere alla procedura di infrazione 2018/2273.

✓ **Le novità in tema di requisiti generali**

L'articolo 10 dispone, alla lettera c), alcune modifiche **in tema di requisiti generali ex articolo 80** del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016).

In linea con le novità in tema di subappalto, di cui al paragrafo successivo, viene anzitutto **abrogata la previsione che disponeva l'esclusione dell'operatore economico per carenze dei requisiti del subappaltatore**, con riferimento alle ipotesi contenute sia nel comma 1, che nel comma 5, del menzionato articolo 80.

In tema di irregolarità fiscali e contributive, le modifiche intervengono sul quinto periodo del **comma 4 dell'articolo 80**, che, com'è noto, regola le ipotesi di esclusione del concorrente dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Al riguardo, la novella precisa i seguenti passaggi:

1. per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo, ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
2. costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri - **decreto ministeriale 28.09.2022**¹⁰, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

✓ **Le novità in materia di subappalto**

Quanto alla disciplina del subappalto, di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, il cennato articolo 10 interviene nell'ottica di superare i rilievi sollevati in materia dalla Commissione Europea (vedi sul punto procedura di infrazione n. 2018/2273).

- la succitata nuova norma **abroga in via definitiva l'obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori previsto ex art. 105, co. 6** nonché, attraverso l'abrogazione della lettera a), del co. 4, dell'art. 105, prevede la possibilità per i soggetti che avevano preso parte alla procedura di gara (senza risultare aggiudicatari) di ricoprire il ruolo di subappaltatore. **Si evidenzia, tuttavia, che l'Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale siglato con la Prefettura di Perugia lo prevede ancora.**

Infine, per coordinare la disciplina del subappalto con le modifiche in materia di motivi di esclusione (art. 80, c. 1 e 5 del Codice dei Contratti) il richiamato articolo 10 della legge 238/2021, **ha eliminato l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.**

- Modifiche di non poco conto rilevano all'art. 105, comma 4, del Codice in tema dei **requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto**. Vengono infatti abrogate le lett. a) e d) del comma 4 dell'art. 105 che, pertanto, prevede ora soltanto che: *"I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:*

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Accanto a ciò, viene altresì semplificato l'onere posto a carico del concorrente di indicare preventivamente l'assenza dei motivi di esclusione dell'art. 80 del Codice del proprio subappaltatore, stabilita dalla ormai abrogata lettera d) dell'art. 105, comma 4.

La lett. b) dell'art. 105, viene modificata e spetta al subappaltatore, qualificato nella categoria d'interesse, la dimostrazione dei requisiti morali previsti dall'art. 80 del Codice.

Per simmetria, **le modifiche riguardano anche il subappalto nelle concessioni, ossia l'art. 174 del Codice.**

✓ **Le novità in materia di pagamenti**

L'articolo 10 della legge n. 238/2021 modifica anche alcuni adempimenti, posti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del Responsabile del procedimento (RUP), riguardanti l'adozione degli Stati di avanzamento lavori (SAL) e l'emissione del certificato di pagamento, in acconto e in saldo dell'esecuzione del contratto in corso. Vengono inserite nuove disposizioni all'interno **dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, introducendo la possibilità da parte dell'esecutore, di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, fermo restando i compiti del direttore dei lavori.**

¹⁰ Vedi decreto ministeriale 28.09.2022 (Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/12/22A05712/sg>)

Contestualmente alla verifica del raggiungimento delle condizioni contrattuali o contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione da parte dell'esecutore oppure all'adozione del SAL.

4. LE MODIFICHE APPORTATE DAI DECRETI LEGGE 4/2022 E 17/2022: REVISIONE PREZZI

Alle modifiche sopra richiamate apportate al codice dei contratti dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 si sono aggiunte ulteriori recenti modificazioni, di carattere temporaneo, ad opera del **d.l. 27 gennaio 2022, n. 4** e del **d.l. 1 marzo 2022, n. 17**.

Oggetto dei citati interventi è la **disciplina sulla revisione dei prezzi** di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale il convertito decreto n. 4/2022 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2023, per le procedure ricadenti nell'arco temporale indicato, è previsto, da un lato, l'obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, di clausole di revisione dei prezzi e, dall'altro lato, per i contratti di lavori, in deroga al citato art. 106, la possibilità che le variazioni di prezzi dei singoli materiali da costruzione siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta¹¹.

A tale disciplina si sono aggiunte, poi, le previsioni contenenti **specifiche misure di compensazione¹² alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime**, incluse anche nel citato decreto n. 17/2022.

¹¹ Si segnalano, in particolare, le seguenti novità introdotte dal d.l. 4/2022 (cd. decreto Sostegni ter) in materia di contratti pubblici.

Il comma 1 dell'articolo 29 stabilisce che:

“Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [27 gennaio 2022], nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

- La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 statuisce che **“è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”**;

- La lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 stabilisce, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, che **“le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% [non più del 10%] rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”**;

- Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 29, spetterà all'Istituto Nazionale di Statistica definire, nei prossimi novanta giorni dalla entrata in vigore del Decreto Sostegni ter, [quindi dal 27.01.2022], **“la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali...”**, mentre il MIMS dovrà individuare, entro il **31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno**, le variazioni percentuali più significative occorse nel semestre;

- Ai sensi del comma 4 dell'articolo 29, dalla pubblicazione dei decreti MIMS, l'appaltatore **a pena di decadenza** dovrà presentare, **nel termine di 60 giorni**, l'istanza di compensazione esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;

- Ai sensi del comma 5 dell'articolo 29 **“Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta”**;

- Ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 **“la compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni accordate”**;

- Ai sensi del comma 7 dell'articolo 29, per le finalità volte a soddisfare le istanze di compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 29 del Decreto in commento, il Legislatore ha indicato alle stazioni appaltanti la possibilità di utilizzare **“le somme appositamente accantonate per imprevisti... somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.”**

- Ai sensi del comma 10 dell'articolo 29, il legislatore ha, inoltre, incrementato il **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** di cui all'articolo 7 del Decreto semplificazioni n. 76/2020.

¹² Per quanto di interesse, si richiama l'attenzione all'articolo 25 del suddetto Decreto, con cui il Governo nazionale, proseguendo nell'intento di fronteggiare gli aumenti eccezionali di alcuni materiali, **ha esteso anche per il primo semestre 2022** il meccanismo eccezionale della compensazione che ha assunto una particolare connotazione con l'art. 1-septies della L. 106/2021, relativamente al primo semestre 2021, e con l'articolo 1, commi 398 e 399 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), relativamente al secondo semestre 2021.

L'articolo 25 del Decreto in esame introduce la speciale disciplina revisionale anche per il primo semestre 2022, purché in presenza di contratti in corso di esecuzione all'entrata in vigore del D.L. n. 17/2022 (ovvero 2.3.2022) e per lavori “contabilizzati dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022”.

In questi casi, la compensazione sarà determinata, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati, le variazioni di prezzi in aumento o in diminuzione eccedenti l'8% se riferite al primo semestre 2022 ed eccedenti il 10% se riferite a più anni, sempre, comunque, avendo come discriminare la data di presentazione dell'offerta.

Si ricorda pertanto che nei bandi di gara, nelle lettere di invito nei capitolati e nei contratti va obbligatoriamente inserita la clausola di revisione dei prezzi.¹³

5. LA DISCIPLINA SPECIALE PER L'ACCELERAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR, PNC E FONDI STRUTTURALI

Come specificato in premessa, il d.l. n. 77/2021 convertito nella legge 108/2021 è intervenuto anche rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle **risorse del PNRR e del PNC** stabilendo **procedure semplificate**, al fine di contemperare le esigenze di celerità nell'esecuzione delle opere – presupposto per l'erogazione dei relativi finanziamenti – con il naturale espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara.

Di seguito sono illustrate le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici a valere sulle risorse PNRR e PNC che si aggiungono - per i contratti PNRR – alla disciplina sopra richiamata.

➤ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il comma 2 dell'art. 48 del d.l. n. 77/2021 stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale *“con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera”* ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della progettazione. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione.

Pertanto, il comma 2 dell'art. 48 non innova in modo sostanziale la disciplina considerato che:

- l'attività di verifica della progettazione continua ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice dei contratti all'art. 26;
- l'atto di validazione continua ad essere “sottoscritto” dal RUP (come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice dei contratti e ribadito dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, Paragrafo 5.1, lett. L).

L'unica novità introdotta è la previsione per cui il RUP non si limita a “sottoscrivere” il provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione adeguatamente motivata.

Tale approvazione deve intervenire per ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

Pertanto in ogni atto (delibera e determinazione dirigenziale deve essere chiaramente indicato il RUP e si suggerisce di inserire, almeno nell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara, la seguente dicitura:

“Le particolarità tecniche sono contenute negli elaborati che compongono il progetto [di fattibilità tecnica ed economica / definitivo / esecutivo] di cui all'art. 23, comma ... [5 o 7 o 8], del Codice posto a base di gara, validato con atto formale sottoscritto dal RUP in data ed approvato ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge n. 108/2021 con propria determinazione dirigenziale adeguatamente motivata n. ... del, ed approvato con”.

Se il RUP non è dirigente (e non ha, quindi, possibilità di adottare la suddetta determina) deve approvare/convalidare il progetto con propria comunicazione protocollata inviata al dirigente competente

¹³ V. clausola inserita nel Bando-tipo ANAC:

“3.3 REVISIONE DEI PREZZI [Obbligatoria fino al 31/12/2023 per i contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

[Facoltativo, nei contratti di durata superiore all'anno: A partire dalla seconda annualità contrattuale] i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, ... [indicare le modalità di revisione. Ad esempio, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto].

[Facoltativo] La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al ... per cento [indicare la percentuale] rispetto al prezzo originario.

[Facoltativo, nei contratti di durata superiore all'anno] La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

tramite posta interna. Gli estremi di tale provvedimento (numero e data di protocollazione) devono essere richiamati nell'atto del dirigente competente.

L'assenso del RUP deve essere sempre espresso formalmente e richiamato in qualsiasi atto; il dirigente non adotta provvedimenti che il RUP non abbia condiviso, salvo che non decida di revocare l'incarico e avocare a sé la funzione.

➤ **PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI**

Come sopra evidenziato, il comma 3 dell'art. 48 del d.l. n. 77/2021, per gli investimenti a valere su risorse PNRR, PNC e fondi strutturali, consente alle stazioni appaltanti di far uso della **procedura negoziata, svolta senza la pubblicazione del bando**, a norma dell'art. 63 del Codice dei contratti, per ragioni di "estrema urgenza".

Il comma 3 consente, quindi, di ricorrere alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, il rispetto dei termini procedurali, anche ridotti, previsti per lo svolgimento delle procedure ordinarie possa *"compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea"*.

Si evidenzia che il comma 2, lett. c), dell'art. 63 già stabiliva che questa procedura fosse permessa *"nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non [possano] essere rispettati"*.

L'unico elemento innovativo è, dunque, la precisazione contenuta nel comma 3 dell'art. 48 del d.l. n. 77/2021, che rende ammissibile la **procedura negoziata senza bando anche laddove l'estrema urgenza sia incompatibile non solo con i termini "ordinari" delle procedure aperte e ristrette, ma anche con i termini "abbreviati" di queste ultime procedure**¹⁴.

➤ **PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI**

L'art. 50 del d.l. 77/2021 prevede le seguenti disposizioni specifiche per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il PNRR e con il PNC.

Premio di accelerazione

La stazione appaltante deve prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e sulla base dei seguenti presupposti:

- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

Penali per il ritardo

Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

Tale disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale le penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille e non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

¹⁴ A norma, dell'articolo 62 del Codice dei contratti:

- il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Tali termini sono ridotti a dieci giorni se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6 del medesimo Codice.
- il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. Tali termini sono ridotti a dieci giorni se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6 del medesimo Codice.

➤ INTERVENTO SOSTITUTIVO

Decorsi i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del d.l. 76/2020 (in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica), nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis della L. 241/1990, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR ed al PNC.

➤ APPALTO INTEGRATO CON PROGETTO DI FATTIBILITÀ

Esclusivamente per gli affidamenti delle opere finanziate dalle risorse del PNRR e del PNC, il comma 5 dell'art. 48 stabilisce che sia **ammesso l'affidamento “di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica” (PFTE)¹⁵.**

In tal senso si è espresso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con un parere circa l'impossibilità di bandire un appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità per finanziamenti non PNRR o PNC¹⁶. Il MIMS ha chiarito che l'art. 48, c.5 “è una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive”. Il perimetro di applicazione della deroga è limitato, dunque, agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di “una realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall'Unione europea”. Solo per questo tipo di interventi, precisa il Ministero, è “ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica”. Al di fuori di queste ipotesi, pertanto, l'affidamento di un appalto integrato è possibile (fino al 30 giugno 2023) solo sulla base del progetto definitivo.

In merito al Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica e sempre in riferimento a lavori per opere PNRR, inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ha pubblicato sul proprio sito internet le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC”¹⁷, predisposte unitamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica rappresenta un livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologia che, nella disciplina per l'attuazione del PNRR secondo il MIMS, consente alle Stazioni Appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell'opera.

Nel PFTE sono infatti indicate tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche salienti delle opere pubbliche da progettare e realizzare: indagini e diagnosi ingegneristiche e di sicurezza, relazione di sostenibilità o di efficienza energetica, contributo al target di decarbonizzazione, eventuali riferimenti ai temi di economia circolare e requisiti ambientali nella scelta dei materiali.

Si ricorda, inoltre, che il comma 7 del succitato articolo 48 stabilisce che, in deroga al Codice dei contratti, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è necessario “esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai cento milioni di euro”.

Per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, che sarà posto a base di gara, deve essere sempre convocata la conferenza di servizi prevista dall'art. 14, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il d.l. 13/2023 come convertito dalla legge 41/2023 ha modificato la disciplina dell'istituto, sostituendo il comma 5 dell'art. 48 del d.l. 77/2021 e inserendo i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, come di seguito riportati:

*“5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. **In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n.***

¹⁵ Si ricorda che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è previsto dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

¹⁶ https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1115

¹⁷ <https://www.anci.it/ministero-pubblica-linee-guida-per-il-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economicaopere-pubbliche/>

50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e' effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e' trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché' dei successivi livelli progettuali.

Inoltre, l'articolo 6-bis del d.l. n. 152/2021 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose") prevede che "al fine di

promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

➤ PARI OPPORTUNITÀ

Sempre con riguardo agli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, l'art. 47 del d.l. n. 77/2021 (come novellato dalla legge di conversione n. 108/2021), ha previsto una complessa disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici.

La norma incide sia sui contenuti dei documenti di gara che sulla documentazione di partecipazione del concorrente. Il comma 8 dell'art. 47 stabilisce infatti che, con linee guida da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 77/2021, sono definite le modalità e i criteri applicativi, indicate le misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2021 è stato quindi pubblicato il **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare"**¹⁸. Le Linee guida prevedono l'applicazione di misure premiali e modelli di clausole all'interno dei bandi di gara, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto.

Tra le previsioni più importanti si evidenzia l'obbligo di riservare il 30% delle assunzioni funzionali all'attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne.

Tra le indicazioni contenute nelle Linee guida, alcune sono direttamente applicabili, senza cioè che vengano inserite delle disposizioni specifiche nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti.

Tra queste si segnalano:

- la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006);
- la consegna della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;
- la presentazione sia di una dichiarazione che di una relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per altre misure, invece, è necessario un intervento attuativo da parte delle stazioni appaltanti che devono tradurre i principi delineati dalla norma in **clausole da inserire all'interno dei bandi di gara**.

Tra queste, si segnalano le regole che prevedono clausole contrattuali e misure premiali.

Sono **requisiti di partecipazione**, tra l'altro:

- l'aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999, al momento della presentazione del progetto;
- riservare il 30% delle assunzioni per la realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'esecuzione del contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

Sull'obbligo di assunzione giovanile e femminile, come rappresentato, si segnala un recente **parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** in risposta ad un quesito rivolto da un'amministrazione locale¹⁹. Nel parere il MIMS ha rappresentato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR vale solo per le "assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali". Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

¹⁸ https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/linee-guida-in-attuazione-art.47-decreto-legge-n.77-del2021_1_.pdf

¹⁹ https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1133

Si segnalano anche i seguenti pareri del servizio di supporto legale del MIT:

- **parere n. 1719/2023**: con cui l'ufficio si è espresso in relazione al rapporto tra vincolo di assunzione ed **affidamento diretto**, precisando che **i vincoli assunzionali si applicano a prescindere dalla tipologia del sistema di affidamento utilizzata**: l'eventuale omissione esige adeguata motivazione.
- **parere n. 1740/2023** (sulla questione del calcolo della percentuale (30%) nel caso di assunzioni in numero inferiore a 3) con cui l'ufficio di supporto ha precisato che proprio le linee guida ministeriali evidenziano che i target da seguire *"sono due (...) ovvero l'incremento dell'occupazione giovanile e l'incremento dell'occupazione femminile"*. In pratica, non si adempie all'obbligo nel caso di assunzione di una unica *"tipologia"*.

Le Linee guida contengono anche delle **specifiche deroghe alle clausole contrattuali**.

In particolare, queste possono essere escluse solo nei casi in cui alcuni elementi del progetto ne rendano l'inserimento "impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Per quanto riguarda le **misure premiali**, le Linee guida introducono la possibilità di assegnare un punteggio più alto in graduatoria, in caso di ricorso al criterio di OEPV, ad un candidato che:

- non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti discriminatori nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- usi, o si impegni ad utilizzare, modalità innovative di organizzazione del lavoro e strumenti che permettano la soddisfazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti;
- si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superiore al 30% delle assunzioni;
- abbia rispettato i principi di parità generazionale e di genere nell'ultimo triennio;
- presenti volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto.

Le Linee guida, inoltre, stabiliscono il peso che le premialità possono avere, a seconda dei criteri di valutazione usati e per la cui consultazione si rimanda al testo del DPCM.

Infine, le Linee guida indicano inoltre le penali nei confronti dei soggetti che attuano le seguenti violazioni:

- a) la mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (per ditte con dipendenti tra 15 e 50 unità);
- b) la mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità (per ditte con dipendenti tra 15 e 50 unità);
- c) il non aver rispettato la quota del 30% delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne;
- d) altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Per tutte le fattispecie citate è prevista l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 50 del d.l. 77/2021.

Per i soli casi di cui alla lettera a) (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile nell'ambito di un precedente affidamento PNRR) si prevede, inoltre, l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

Con riferimento alla quantificazione delle penali applicabili, le Linee guida ricordano che si può fare riferimento all'art. 50 del d.l. n. 77/2021.

Per le imprese con più di 50 dipendenti la mancata allegazione in sede di gara del rapporto informativo determina l'esclusione dalla procedura.

➤ **BANDO-TIPO ANAC**

I nuovi adempimenti previsti dall'art. 47 del d.l. semplificazioni *bis*, diretti al conseguimento di una pari opportunità – generazionale e di genere – e di una effettiva inclusione lavorativa di persone con disabilità, hanno imposto non solo un cambiamento di approccio nella stesura degli atti di gara e nella redazione delle offerte, ma anche un concreto adeguamento delle piattaforme utilizzate da stazioni appaltanti e operatori economici. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con **delibera n. 122 del 16 marzo 2022**, ha apportato alcune rilevanti modifiche ai propri sistemi informatici, al fine di individuare gli adempimenti ritenuti necessari a garantire il monitoraggio dei nuovi obblighi previsti a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori e dei nuovi requisiti (di partecipazione, di esecuzione e premiali) previsti per gli operatori economici che partecipano a gare afferenti ai fondi PNRR e PNC.

In particolare, ANAC ha, da un lato, indicato quali notizie sarà necessario inserire nel **Casellario Informatico** di cui all'art. 213, c. 10, del codice dei contratti; dall'altro, ha predisposto **nuove modalità di inserimento dei dati sul sistema SIMOG, al fine di monitorare che le stazioni appaltanti redigano una legge di gara conforme agli adempimenti previsti per le procedure afferenti al PNRR e PNC²⁰.**

Il nuovo quadro normativo delineato ha, altresì, comportato la **necessità per l'ANAC di integrare i contenuti del bando tipo n. 1-2021** (approvato con delibera 773/2021) relativo alla procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la delibera n. 154 del 16 marzo 2022²¹, pubblicata sul sito dell'ANAC il 6 aprile 2022, l'Autorità ha aggiornato il bando tipo e ha recepito sia le norme previste dal suddetto Dpcm del 7 dicembre 2021 in materia di parità, sia quelle più recenti, introdotte con il decreto Sostegni ter (d.l. 4/2022 sopra citato), per far fronte all'aumento dei prezzi.

Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC, ANAC riporta che nel Bando-tipo è stata inserita **la clausola che prevede, come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.** Inoltre l'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve assumersi **l'obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto.**

Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrarre.

L'Autorità evidenzia che tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara **c'è anche la clausola sui prezzi:** ANAC, infatti, ha inserito nel Bando-tipo le novità del decreto sostegni ter che ha introdotto l'obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici - finora soltanto facoltative - con l'obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Con successiva **delibera n. 332 del 20 luglio 2022²²** ANAC ha introdotto **correttivi** per superare le difformità rispetto alla normativa comunitaria evidenziate nella sentenza della Corte di Giustizia resa in data 28.04.2022 nella causa C-642/2020. L'Autorità ha chiarito che l'aggiornamento si è reso necessario dopo le modifiche normative e i chiarimenti giurisprudenziali, e, in particolare, per ridurre le criticità derivanti dall'applicazione delle clausole finalizzate a incentivare la parità di genere, introdotte dall'art. 47 del d.l. 77/2021, al fine di precisare ulteriormente la modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti.

Il citato bando-tipo, come noto, costituisce il **modello utilizzato dall'ente per lo svolgimento di procedure aperte** per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

➤ SCHEMI TIPO AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA

Al fine di uniformare e standardizzare le procedure dell'ente sono stati elaborati dalla S.O. Contratti e Semplificazione-Vicesegretario e allegati alla presente circolare i **modelli di determinazione dirigenziale di affidamento diretto (all.1) e di lettera di invito a una procedura negoziata per lavori (All.2), adeguati e aggiornati alle specificità della normativa PNRR.**

Si invitano pertanto i dirigenti ad utilizzare tali modelli da adeguare ovviamente alle specificità delle diverse tipologie di appalti.

➤ PUNTEGGIO PREMIALE E BIM

Le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un **punteggio premiale** per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici previsti dall'art. 23, comma 1, lett. h), del Codice dei contratti (cd. **BIM - Building Information Modeling**). Detta facoltà era già contemplata dall'ultimo paragrafo del comma 13 dell'art. 23.

²⁰ (link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-122-del-16-marzo-2022>)

²¹ <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-154-del-16-marzo-2022-aggiornamento-bando-tipo-n.-1-2021>

²² <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-332-del-20-luglio-2022>

A tal proposito, si rappresenta che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili è stato pubblicato il **Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021** (c.d. decreto BIM)²³ inerente alle modalità e i **tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture**, che modifica ed integra il precedente decreto MIT del 1° dicembre 2017, n. 560. Il nuovo decreto è entrato in vigore il 3 agosto 2021 e le disposizioni si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente a tale data, nonché – in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi – alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

La redazione dei progetti di opere pubbliche (che non siano manutenzioni) tramite il BIM (building information modeling) è obbligatorio dal 1 gennaio 2023 per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e dal 1 gennaio 2025 per importi pari o superiori ad un milione di euro (v. art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. 312/2021 cit.).

➤ **BENI E SERVIZI INFORMATICI PNRR**

Vengono, inoltre, introdotte (art. 53 del d.l. n. 77/2021), semplificazioni per **gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR:**

- ferme restando le soglie fissate dall'art. 35 del Codice degli appalti e dal d.l. 76/2020 (art. 1, c. 2, lett. a) per l'affidamento diretto, le stazioni appaltanti **possono ricorrere all'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice degli Appalti, per acquisti di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività**, finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026 anche ove ricorra il caso che la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili non consenta il ricorso ad altra procedura di affidamento;
- nel caso delle suddette fattispecie di approvvigionamento, ritenute strategiche per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, il ruolo di AGID quale organismo che rilascia pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati viene svolto dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
- i pareri suddetti possono contenere prescrizioni obbligatorie e vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici relative alle modalità organizzative e alle tempistiche di svolgimento delle procedure di affidamento, necessarie al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei progetti PNRR.

➤ **PRINCIPIO DEL “NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO” (CD. DNSH)**

Tra gli specifici principi ed obblighi che le Amministrazioni sono chiamate a rispettare per garantire la piena ed immediata compatibilità degli interventi con il quadro normativo di riferimento del PNRR, rileva in particolare il principio del “*non arrecare danno significativo*” (CD. DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici

Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che l'Amministrazione:

- indirizzi, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza;
- adotti criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- attesti nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e produca la documentazione necessaria per eventuali controlli.

➤ **CIG**

Si richiama l'attenzione anche sull'art. 5, comma 5 del d.l. 13/2023, il quale prevede che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (25 febbraio 2023), per consentire l'acquisizione

²³ https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2021-08/DM_2021-08-02_BIM.pdf

automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR e PNC, **per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.**

Detta disposizione va letta in combinato disposto con la deliberazione ANAC n. 122/2022 cit., la quale stabilisce che, per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, è necessaria l'acquisizione del CIG ordinario anche per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Alla luce della nuova disposizione pertanto, per gli affidamenti relativi agli interventi PNRR e PNC di importo:

1. **≤ 5.000,00 euro** - è consentita l'acquisizione dello **SmartCIG**
2. **> a 5.000,00 euro**, è sempre necessaria l'acquisizione del **CIG ordinario**

➤ AUTODICHIARAZIONI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Come già espressamente richiamato nelle direttive operative prot. 253486/2022 **gli atti di gara (bando di gara, lettera di invito o richiesta di preventivo) per l'aggiudicazione degli appalti PNRR devono prevedere esplicitamente l'obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi: v. *infra*).**

Anche il personale (sia interno che esterno all'Amministrazione/stazione appaltante) direttamente coinvolto nelle specifiche fasi di una procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura; es. RUP; membri delle commissioni di valutazione; personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, ecc.) è tenuto a rilasciare una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità consegnandola al responsabile della procedura d'appalto.

Il RUP/dirigente sottoscrittore inserisce la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse direttamente nel corpo della propria determinazione a contrarre o con documento a parte; qualora il RUP non sia dirigente rilascia apposita dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico.

Nelle proposte di delibera di approvazione dei progetti, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi è resa dal RUP con una dichiarazione a parte e richiamata nella proposta.

Tutte le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi devono essere conservate nel fascicolo digitale dell'intervento PNRR cui si riferiscono.

I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP.

In caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP.

In considerazione di quanto sopra, si allegano i modelli di autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi [RUP/operatore economico/personale dipendente: all.3 a), all.3 b), all.3 c)].

➤ IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di **gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire all'Amministrazione di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.**

Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo.

Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125²⁴.

²⁴ Comunemente è possibile identificare l'applicazione di tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

Nel caso in cui si faccia ricorso al **subappalto** la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)**, tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non assurge a motivo di esclusione dalla gara.

Si allega fac-simile di autodichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo (all.4).

Nel caso in cui il "titolare effettivo" non coincida con alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi (v. sopra) deve essere resa anche dal titolare effettivo.

➤ **PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI PERUGIA E GUARDIA DI FINANZA**

Si rammenta che il 18.7.2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia e l'Amministrazione per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. In ottemperanza agli impegni assunti con il suddetto documento, gli uffici che gestiscono autonomamente le relative procedure di affidamento (affidamenti diretti e procedure negoziate) sono tenuti a **comunicare** agli indirizzi pec pg0510000p@pec.gdf.it – pg1250000p@pec.gdf.it e **preliminarmente all'avvio della fase dell'esecuzione contrattuale, i dati inerenti all'affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nelle progettualità finanziate con fondi del PNRR**, con specificazione degli elementi riportati all'art. 3 del citato protocollo.

In relazione alle procedure aperte/ristrette e, **comunque, per tutte quelle gestite dalla Struttura organizzativa Contratti e semplificazione – Vicesegretario il predetto adempimento viene assolto direttamente dal personale in servizio presso la citata Struttura.**

Dall'invio di detta documentazione deve essere fornito contestuale riscontro anche al Segretario Generale.

6. LE MODIFICHE APPORTATE DAL D. L. N. 13 DEL 24 FEBBRAIO 2023 – CD. "DECRETO PNRR 3" CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 41/2023

Il decreto legge 13/2023 (cd. Decreto PNRR 3), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ha introdotto alcune novità che vanno dalla revisione del sistema della *governance* del PNRR al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal Piano: lo scopo principale è sostenere l'accelerazione e la semplificazione dell'attuazione degli interventi PNRR e delle relative procedure.

Per quanto qui di specifico interesse in materia contrattuale si richiama in particolare **L'ARTICOLO 14** del decreto in esame concernente *"Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi"* evidenziando le seguenti disposizioni:

INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO

- **Il comma 1, lett. d)**, estende, mediante modifica dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, le norme di semplificazione e quelle acceleratorie previste per gli interventi PNRR e PNC alle **infrastrutture di supporto connesse agli interventi finanziati con le risorse PNRR, PNC e fondi strutturali UE**, anche se non finanziate con dette risorse, nonché, con riferimento ai medesimi interventi, la possibilità di utilizzare **l'appalto**

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale *"assenza di titolare effettivo"*.

integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), prevedendo alcune semplificazioni relative alla fase “a monte”.

- Ai sensi del **comma 3**, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

PROROGA MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

- Il **comma 4**, del decreto in esame come modificato in sede di conversione dalla legge 41/2023, limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, **proroga fino al 31 dicembre 2023**, salvo che non sia previsto un termine più lungo, le norme e gli importi limite di cui agli **articoli 1 e 2 (escluso il c. 4) del d.l. 76/2020**, relativi agli affidamenti diretti ed agli affidamenti sotto-soglia e sopra-soglia di lavori, servizi e forniture nonché gli articoli 5, 6 e 8 del medesimo d.l. 76/2020 concernenti i seguenti istituti (per la cui disamina v. sopra punto 2):

- **sospensione dell'esecuzione dell'opera;**
- **collegio consultivo tecnico;**
- **consegna in via d'urgenza;**
- **obbligo sopralluogo solo se strettamente indispensabile;**
- **riduzione termini procedurali per ragioni d'urgenza.**

-il **comma 4-bis** all'articolo 14, prevede l'applicazione - **fino al 31 dicembre 2026** - delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del d.l. 76/2020 **che stabiliscono misure di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità**²⁵.

Riassumendo, fino al 31/12/2023 per interventi PNRR e PNC, si possono effettuare:

a) affidamenti diretti:

- per lavori fino a 150.000,00 euro;
- per beni e servizi nonché incarichi di ingegneria ed architettura fino a 139.000,00 euro

b) procedure negoziate senza bando per appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui sopra e fino alle soglie comunitarie con numero di operatori da 5 a 10 secondo la soglia di affidamento per lavori (1 mln e 5,382 mln) e servizi e forniture;

c) procedure aperte con termini ridotti

Per affidamenti a valere sulle **risorse PNRR e PNC**, vengono anche **prorogate al 31 dicembre 2023** le **sospensioni già previste dai commi 1 e 3 dell'art. 1 del d.l. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 (c.d. SBLOCCACANTIERI)**:

- del divieto di appalto integrato;
- dell'obbligo di ricorso a commissari di cui all'elenco ANAC.

Viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2023 la norma (133 comma 8 del d.lgs. 50/2016) che prevede l'inversione procedimentale.

- lo stesso **comma 4** dell'articolo 14 dispone infine che:

“La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) (la c.d. esecuzione in via d'urgenza sempre autorizzata senza motivazione nel periodo emergenziale), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse”.

ESPROPRI

Si segnala che ai sensi **dell'art. 14, comma 6** “Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico

²⁵ Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 (termine inizialmente in scadenza il 30 giugno 2023) la c.d. informativa liberatoria provvisoria, che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva, nelle more dell'effettuazione delle verifiche antimafia (v. sopra pag. 5)

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omissis ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati”.

CONFERENZA DI SERVIZI

- al **comma 8 dell'articolo 14** viene potenziata la **disciplina della CONFERENZA DI SERVIZI** cd. **“ACCELERATA”** che era stata introdotta dal DL 76/2020 (art. 13) e che prevedeva, in via sperimentale e transitoria, una serie di **misure di semplificazione** tra le quali la possibilità di indire la stessa sempre **nella modalità semplificata e asincrona** (senza obbligo di presenza fisica delle amministrazioni) e con termini ridotti. Come già evidenziato in precedenza, tale **disposizione è stata di recente modificata da parte della legge di conversione 41/2023 del d.l. 13/2023**, che ha reso **OBBLIGATORIA – fino al 31 dicembre 2024 - questa modalità di convocazione della conferenza** di servizi da parte delle amministrazioni (che prima era invece una facoltà) e ha ridotto ulteriormente il termine a disposizione delle amministrazioni per esprimere i loro pareri che da 60 gg **passa a 30 e a 45 per quelle preposte alla tutela di interessi sensibili** quali ambiente, paesaggio, beni culturali ecc.²⁶.

Di seguito si richiamano ulteriori disposizioni di rilievo introdotte dal d.l. in esame:

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANCHE AI DIRIGENTI, PER I PROGETTI PNRR

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, **l'art. 8, comma 5** del d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023 dispone che *“gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75”*.

Pertanto, per le finalità di cui ai commi 3 e 4 del richiamato articolo 8 è consentito l'incentivo anche ai dirigenti, relativamente ai progetti del PNRR.

²⁶ Cfr. art. 13, comma 1 del d.l. 76/2020 come modificato da ultimo dal d.l. 13/2023 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 21.04.2023:

“Fino al 30 giugno 2024 in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

SEMPLIFICAZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

All'articolo 24 del d.l. 13/2023 come convertito dalla l. 41/2023 sono inserite ulteriori norme di semplificazione per gli interventi di edilizia scolastica.

Ai sensi del **comma 1**, **al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR** di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, **è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.**

La norma rafforza inoltre la portata semplificatoria dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che assegna, **fino al 31 dicembre 2026**, ai Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, i **poteri dei Commissari Straordinari** di cui all'articolo 4 del D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (cd Sbloccantieri) per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica: al **comma 3, lettera a)** dell'articolo in esame è prevista **l'estensione della possibilità di operare come commissari straordinari per l'edilizia scolastica anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali.**

Viene inoltre consentito ai Sindaci e ai Presidenti delle province e delle Città Metropolitane di avvalersi di **strutture dell'amministrazione centrale o territoriale** interessata, degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009 (PA elenco Istat) nonché da società da essi controllate, anche per servizi di committenza, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3% del relativo quadro economico (**comma 1-bis**).

Per accelerare ulteriormente la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, si prevede che i **soggetti attuatori degli interventi**, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possano operare in deroga alle **disposizioni vigenti in materia e procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215mila euro**, in deroga alla soglia fissata per tali appalti di servizi a 139mila euro (comma 3, lettera b). In questi casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Infine, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 previste dall'articolo 7-ter del citato decreto-legge n. 22/2020, si applicano anche agli **accordi quadro** definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A., anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione (**c. 4**).

- Concorsi di progettazione: le semplificazioni previste

Infine, **al comma 6**, viene anche semplificata la procedura prevista per il concorso di progettazione bandito nell'ambito dell'Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" della Missione 2 - Componente 3 del PNRR.

In particolare, al fine di rispettare le tempistiche del PNRR, **gli enti locali possono affidare ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara**, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la milestone del PNRR, di ricorrere all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori, come peraltro già previsto a normativa vigente dall'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, proprio per gli interventi del PNRR. Resta fermo l'affidamento in capo ai vincitori del concorso di progettazione dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni dall'incarico.

È importante infine richiamare, tra le altre, **le seguenti disposizioni** in materia di appalti **introdotte ex novo** in sede di conversione del d.l. 13/2023 e, in particolare:

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI

L'articolo 7-bis introduce alcune precisazioni relativamente alle disposizioni in materia di revisione dei prezzi. Nello specifico, il nuovo articolo 7-bis prevede che l'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge n. 50 del 2022 è da intendersi nel senso **che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali risulti che si è acceduto alle risorse dei Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del citato articolo 26.**

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GARANZIE DEFINITIVE NEGLI APPALTI PUBBLICI

L'articolo 7-ter prevede l'applicazione dello **svincolo progressivo della garanzia definitiva**, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, **anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali**, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI

L'articolo 8-bis, commi da 1 a 4, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, **oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.**

In particolare, per le opere che siano state avviate in questo ambito temporale e che siano state affidate **mediante degli accordi quadro, è possibile riconoscere un ulteriore ammontare di risorse pari al 20% per cento dell'importo già assegnato**. Le opere debbono essere finanziate, in tutto o in parte, da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Entro il **30 aprile del 2023, il MIT comunicherà al MEF l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attuatore.**

Inoltre è previsto che al Fondo istituito per fronteggiare l'aumento eccezionale dei materiali da costruzione, di cui al comma 369 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, possano accedere anche tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si invita a dare diffusione della presente ai propri collaboratori
Cordiali saluti

Il dirigente
S.O. Contratti e Semplificazione – Vice Segretario
dott.ssa Laura Cesarini